

**Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all'esercizio delle attività di rilievo
pubblicistico espletate dalla C.N.P.A.D.C.**

(in attuazione della L. n. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma *1-ter*, della L. 241/1990, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (d'ora in poi, Cassa), ove tali procedimenti abbiano ad oggetto l'espletamento di attività della Cassa alle quali le leggi vigenti attribuiscono natura pubblica, come specificato nelle allegate tabelle.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, oltre a conformarsi alle norme del presente regolamento, la Cassa assicura in ogni caso il perseguimento dei fini determinati dalla legge nonché il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza e dei principi dell'ordinamento comunitario.

3. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono indicati la natura del procedimento, il tempo di compimento, l'indicazione dell'unità organizzativa normalmente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'indicazione dell'organo o della figura soggettiva competente ad emettere la decisione finale.

4. L'applicazione del presente regolamento non esclude l'operatività di superiori disposizioni normative che disciplinino singoli procedimenti di competenza della Cassa.

5. Il presente regolamento e le tabelle allegate sono rese pubbliche attraverso il sito internet della Cassa www.cnpadc.it.

Art. 2 - Uso della telematica

1. La Cassa, per conseguire maggiore efficienza nell'espletamento delle proprie attività, incentiverà l'uso della telematica sia nei rapporti interni che nei rapporti con i destinatari della propria azione.

Art. 3 - Decorrenza dei termini

1. Tutti i procedimenti avviati a seguito di un'istanza di parte, nonché tutti i procedimenti che debbano essere iniziati d'ufficio, devono essere conclusi mediante l'adozione di una decisione finale entro i termini stabiliti nelle tabelle allegate.

2. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'istanza, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Cassa, ove determinati e resi pubblici attraverso il sito internet della Cassa *www.cnpadc.it*, ovvero in forma libera, deve essere corredata della documentazione richiesta, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e/o delle condizioni previsti dalla legge o dai Regolamenti per l'adozione della decisione finale.

3. I termini di cui alle allegate tabelle decorrono, per i procedimenti d'ufficio, dalla data di avvio d'ufficio del procedimento; per i procedimenti ad iniziativa di parte dalla data di ricevimento dell'istanza completa della documentazione ritenuta necessaria. La data di protocollazione dei documenti costituisce data di ricevimento.

4. I termini di cui alle tabelle allegate sono sospesi, nei casi in cui sia necessario acquisire pareri o valutazioni tecniche di organi, soggetti o enti esterni, fino all'acquisizione dei medesimi. I termini di cui alle tabelle allegate possono essere altresì sospesi per l'acquisizione di informazioni, documentazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Cassa e per la regolarizzazione della posizione assicurativo-contributiva nei confronti della Cassa.

5. La Cassa non aggraverà i procedimenti oggetto del presente regolamento se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 4 - Obbligo di motivazione

1. Nei procedimenti oggetto del presente regolamento, ogni decisione finale della Cassa deve essere motivata, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale medesima in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica agli atti della Cassa di natura regolamentare ed a quelli a contenuto generale.

3. La motivazione di cui al comma 1 potrà anche avvenire attraverso il richiamo delle ragioni di una precedente decisione della Cassa, purché quest'ultima sia chiaramente indicata e resa disponibile agli interessati.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. La Cassa, per ciascun tipo di procedimento di cui all'art. 1, determina l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e individua l'organo o la figura soggettiva competente ad emettere il provvedimento finale.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche attraverso l'inserimento nel sito internet della Cassa www.cnpadc.it.

3. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto all'unità organizzativa determinata ai sensi del precedente comma 1.

4. Sia l'unità organizzativa che il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento nonché, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento garantisce un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari: in particolare, tra l'altro, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti esperendo, ove occorra, accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinando esibizioni documentali e valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione della decisione finale.

2. Il responsabile del procedimento può chiedere agli interessati il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

3. Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni, le pubblicazioni o le notificazioni necessarie, alla stregua di quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

4. Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, la decisione finale; in caso contrario, trasmette gli atti all'organo o alla figura soggettiva competenti per l'adozione della decisione finale. Questi ultimi, se diversi dal responsabile del procedimento, non possono discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicando la motivazione nella decisione finale.

Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica obbligatoriamente l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento:

- ai soggetti nei confronti dei quali la decisione finale è destinata a produrre effetti diretti;

- ai soggetti che debbano intervenire nel procedimento in forza di specifiche previsioni legislative o regolamentari;
- ai soggetti, diversi dai diretti destinatari, che potrebbero subire un pregiudizio dalla decisione finale, ove tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.

2. La comunicazione di avvio di cui al comma 1 non è obbligatoria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, che devono essere adeguatamente esplicitate nella decisione finale.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà della Cassa di adottare, ove occorra, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma 1, atti cautelari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 avviene in forma personale, salvo che ciò non risulti impossibile o particolarmente gravoso a cagione del numero dei destinatari. In tal caso, in luogo della comunicazione personale, la Cassa provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 5 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) l'indicazione che il procedimento è stato avviato dalla Cassa;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 3, deve concludersi il procedimento;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 8 - Intervento nel procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 7 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla L. 241/1990, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che la Cassa ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 9 - Procedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La Cassa, con riferimento ai procedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, è tenuta alla predeterminazione ed alla pubblicazione in forme idonee dei criteri cui la stessa Cassa deve attenersi, nel rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle attività di previdenza ed assistenza svolte dalla Cassa medesima.

Art. 10 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 non si applicano ai procedimenti della Cassa diretti all'emanazione di atti regolamentari, a contenuto generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 11 - Attività consultiva

1. Ove si richieda, nell'ambito di un procedimento oggetto del presente regolamento, il rilascio di un parere da parte di un organo, soggetto o ente esterno e tale parere non venga fornito entro il termine di 90 giorni, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati in materia ambientale, paesaggistica, territoriale e sanitaria.

Art. 12 - Valutazioni tecnico-sanitarie

1. Ove la Cassa sia tenuta a richiedere, per disposizione espressa di legge, di statuto o di regolamento, la preventiva acquisizione di valutazioni tecnico-sanitarie di organi, soggetti od enti esterni e questi ultimi non provvedano nel termine di 90 giorni, il responsabile del procedimento potrà richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi, soggetti od enti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero ad istituti universitari.

Art. 13 - Autocertificazione

1. La Cassa può adottare, dandone adeguata pubblicità, le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini in conformità ai principi stabiliti dal DPR 445/2000. La Cassa dà comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27 della L. 241/1990 delle misure organizzative adottate.

La Cassa non richiede agli interessati documenti relativi ad atti, fatti, qualità e stati soggettivi che la Cassa stessa già possiede.

2. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Cassa è tenuta a certificare.

3. La Cassa non chiederà l'esibizione di atti di notorietà in luogo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal DPR 445/2000 quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 14 - Diritto d'accesso ai documenti

1. In materia di accesso ai documenti della Cassa, ove la richiesta di accesso pertenga a procedimenti oggetto del presente regolamento, si applicano alla Cassa le disposizioni di cui al Capo V della L. 241/ 1990 e le relative disposizioni regolamentari di attuazione.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 della L. 241/1990, sono pubblicate sul sito internet *www.cnpadc.it* i regolamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto della Cassa che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi o sui procedimenti ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. Sono altresì pubblicate tutte le disposizioni attuative del presente regolamento e tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. La Cassa pubblicherà, sempre attraverso il proprio sito internet, la presente normativa ed eventuali successive modifiche.

3. Il diritto d'accesso è escluso, ai sensi dell'art.24 della L. 241/ 1990, in particolare:

- nei confronti dell'attività della Cassa diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Resta fermo che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Cassa.

4. La Cassa riconosce, in quanto compatibili, il diritto d'accesso civico e il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinati dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., nei limiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Art. 15 - Procedimenti di riesame d'ufficio

1. La Cassa può riesaminare proprie precedenti decisioni, per motivi di legittimità o di opportunità. In tal caso la Cassa adotta le decisioni di riesame entro un termine ragionevole e comunque, in materia di diritti soggettivi, entro gli ordinari termini di prescrizione, motivando in ordine alle ragioni di interesse istituzionale, concreto ed attuale, che giustificano il riesame pur a fronte dell'avvenuto decorso del tempo.